



Tecnologia dell'informazione

Condizioni generali per la concessione in uso e l'utilizzo di hardware o hardware/software

1. Oggetto e validità

1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi alla concessione in uso e all'utilizzo di hardware o di hardware con software installato (hardware/software).

2. Offerta

2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta.

2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. L'offerente è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. L'offerente è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.

2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.

2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

3. Tipo e ambito della concessione in uso e dell'utilizzo

3.1 L'hardware e/o l'hardware/software che formano oggetto del contratto sono definiti nello stesso. Concessione in uso e utilizzo non sono limitati in termini geografici.

3.2 La Posta ha facoltà di parametrizzare il software in considerazione dell'utilizzo conforme a contratto e di renderlo interoperabile con il software di terzi nei limiti di legge.

3.3 Per la durata di un guasto dell'hardware, è diritto della Posta utilizzare il software su un hardware sostitutivo senza un compenso aggiuntivo.

3.4 Per scopi di backup e di archiviazione, e nello specifico per l'esercizio di sistemi ridondanti, la Posta può realizzare più copie del software senza un compenso aggiuntivo.

3.5 È facoltà della Posta far utilizzare l'hardware o l'hardware/software nell'ambito di un outsourcing, purché esclusivamente per proprie finalità.

3.6 L'hardware o l'hardware/software può essere utilizzato dalle società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) nei limiti delle cifre da 3.1 a 3.5.

4. Consegna, installazione e controllo

4.1 L'hardware o l'hardware/software sono consegnati a fronte della sottoscrizione del bollettino di consegna nel luogo d'adempimento.

4.2 Su richiesta della Posta, il fornitore di prestazioni si occupa di installare l'hardware o l'hardware/software.

4.3 La Posta controlla l'hardware o l'hardware/software concessi in uso e destinati all'utilizzo entro 30 giorni dalla consegna e/o dall'installazione denunciando al fornitore di prestazioni i difetti riscontrati.

5. Documentazione

5.1 Il fornitore di prestazioni trasmette alla Posta, in forma elettronica o cartacea e unitamente all'hardware o all'hardware/software, una documentazione completa e copiabile (manuale di installazione e manuale utente), nelle lingue pattuite e nel numero convenuto.

5.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

6. Istruzione

6.1 Su richiesta della Posta, il fornitore di prestazioni provvede a un'istruzione da concordare in termini di entità e di destinatari.

7. Impiego di personale e ricorso a terzi

7.1 Il fornitore di prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito, che sia in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni. Il fornitore di prestazioni si impegna a rispettare le disposizioni aziendali, il regolamento interno e ogni altra prescrizione normativa, in particolare riguardante la sicurezza delle informazioni nonché la protezione e la sicurezza dei dati della Posta.

7.2 Per l'adempimento delle sue prestazioni il fornitore di prestazioni ha facoltà di ricorrere a terzi (ad es. fornitori secondari, subappaltatori) previa informazione scritta alla Posta, purché quest'ultima non si opponga al ricorso a terzi. Egli resta responsabile per la conformità ai termini del presente contratto delle prestazioni fornite dai terzi a cui si è rivolto. Il fornitore di prestazioni trasmette ai soggetti terzi cui fa ricorso gli obblighi di cui alla presente cifra 7, così come gli obblighi di cui alla cifra 8 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), alla cifra 13 (Riservatezza) e alla cifra 14 (Protezione dei dati e segreto postale).



8. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

8.1 Il fornitore di prestazioni con sede, o stabile organizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore di prestazioni con sede all'estero è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.

9. Luogo d'adempimento

9.1 La Posta designa il luogo d'adempimento. In assenza di previsioni, il luogo d'adempimento coincide con il luogo di installazione.

10. Compenso e fatturazione

10.1 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare i costi per la concessione in uso e in utilizzo dell'hardware o dell'hardware/software, i costi per la documentazione, i costi d'imballaggio, di trasporto, d'assicurazione e di scarico nonché i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto). Se sono state pattuite l'installazione, l'istruzione ed anche la manutenzione e l'aggiornamento, il compenso copre anche i costi e le spese che ne derivano, laddove tali punti di spesa sono indicati separatamente in sede di allestimento dell'offerta e fatturazione.

10.2 Il fornitore di prestazioni invia le sue fatture conformemente al relativo piano di pagamento, o a prestazione fornita. L'imposta sul valore aggiunto è indicata separatamente in fattura e non può essere trasferita successivamente.

10.3 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.

10.4 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che il fornitore di prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.

10.5 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore di prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

11. Regole per l'importazione

11.1 Il fornitore di prestazioni garantisce l'osservanza di eventuali regole per l'importazione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

12. Violazione di diritti di protezione

12.1 Il fornitore di prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone ad un intervento della stessa nell'ambito di un procedimento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore di prestazioni partecipa al contenzioso, su prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore di prestazioni si impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore di prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente acconsentito a tale pagamento.

12.2 Se vengono avanzate pretese legate alla violazione di diritti di protezione che impediscono alla Posta di usufruire, del tutto o in parte, della prestazione prevista dal contratto, il fornitore di prestazioni può scegliere se sostituire il software standard con un altro, se modificare le sue prestazioni in modo tale che non violino i diritti di terzi pur risultando conformi all'entità delle prestazioni dovuta per contratto oppure se acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore di prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. A prescindere dalla colpa, il fornitore di prestazioni è tenuto a tenere completamente indenne la Posta.

13. Riservatezza

13.1 Le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o accessibili a tutti. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni dovranno essere trattati con riservatezza. Le parti si impegnano altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano protetti efficacemente contro ogni accesso e non vengano a conoscenza di terzi non autorizzati.

13.2 L'obbligo di mantenere il segreto sussiste già prima della stipula del contratto e vige anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

- 13.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del proprio gruppo o a terzi consultati non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore di prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del proprio gruppo.
- 13.4 L'obbligo di segretezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.
- 13.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore di prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può citare la Posta come referenza.
- 13.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 13 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 13.7 Se una delle parti viola il citato obbligo di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena convenzionale come da cifra 16, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa.

14. Protezione dei dati e segreto postale

14.1 Aspetti generali

Le precauzioni riguardanti la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni si basano sulla legislazione in materia di protezione dei dati via via applicabile (e nello specifico la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati e relativa ordinanza e, ove applicabile, il RGPD). Le parti si impegnano a osservare le disposizioni via via applicabili. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessaria ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza. Il fornitore di prestazioni informa anticipatamente la Posta in merito a ogni eventuale trasmissione di dati.

Un eventuale DPA prevale sulle CG e sul contratto sottostante in caso di contraddizione, salvo che il DPA stesso non preveda diversamente.

14.2 Misure tecniche e organizzative

Sussistono misure di protezione dei dati personali contro l'elaborazione non autorizzata, la cancellazione accidentale, la perdita, la distruzione, l'alterazione o il

danneggiamento mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Ciò riguarda sia le misure tecniche e/o digitali sia la garanzia che i locali in cui vengono trattati i dati sono protetti in particolare contro l'accesso non autorizzato.

14.3 Diritti degli interessati

Il fornitore di prestazioni si impegna, se necessario e ragionevole, a sostenere la Posta per quanto concerne il rispetto dei diritti di protezione dei dati delle persone interessate, in particolare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati nonché a segnalare alla Posta il caso in cui una persona interessata si rivolga direttamente a lui in riferimento a dati della Posta.

14.4 Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Nei casi in cui sussista un rischio elevato per i diritti della persona interessata, e in particolare nei casi previsti dalla legge, il fornitore di prestazioni è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e a documentare alla Posta l'avvenuto svolgimento e le risultanze. Ove lo svolgimento sia necessario e ragionevole, il fornitore di prestazioni assiste la Posta nell'effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati per la Posta stessa nonché nel redigere ulteriori documentazioni rilevanti.

14.5 Divulgazione all'estero

In caso di divulgazione dei dati in uno Stato terzo, il fornitore di prestazioni è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie. Soprattutto nel caso di Stati terzi che non offrono sicurezza, egli stipula tutti i contratti necessari, e nello specifico clausole contrattuali standard, e su richiesta della Posta documenta le misure adottate.

14.6 Segreto postale

Il fornitore di prestazioni che prenda visione dei dati relativi al traffico dei pagamenti e postale della clientela della Posta si impegna al rispetto del segreto postale ai sensi dell'art. 321ter del Codice penale svizzero.

14.7 Trasferimento degli obblighi

Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 14 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.

15. Mora

15.1 Qualora il fornitore di prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.

15.2 Se il fornitore di prestazioni cade in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale come da cifra 16, salvo che sia grado di dimostrare di non avere nessuna colpa.



16. Penali convenzionali

- 16.1 **Obbligo di segretezza**
La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso annuale per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso.
- 16.2 **Mancata osservanza delle scadenze**
In caso di mancata osservanza delle scadenze come da cifra 15, la penale convenzionale ammonta al 5% per singolo giorno di mora, tuttavia complessivamente al massimo al 10% del compenso annuale per singolo caso.
- 16.3 **Il pagamento della penale convenzionale non esonera dall'obbligo di rispettare le disposizioni contrattuali.** La penale convenzionale si somma a eventuali risarcimenti dei danni.
- 16.4 **Come compenso annuale si considera il prezzo fisso convenuto per l'anno in questione.** Se non è stato concordato un prezzo fisso, il compenso dovuto per l'anno precedente è determinante per il calcolo della penale convenzionale; nel primo anno del rapporto contrattuale il computo si basa sulla remunerazione prevista per l'anno in corso.

17. Garanzia

- 17.1 **Il fornitore di prestazioni garantisce che l'hardware o l'hardware/software concessi in uso e in utilizzo vengono ceduti con tutte le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo conforme, e che gli stessi soddisfano le pertinenti disposizioni di legge.** Il fornitore di prestazioni manterrà l'hardware o l'hardware/software in tale stato per l'intera durata contrattuale.
- 17.2 **Il fornitore di prestazioni garantisce di essere titolare di tutti i diritti per adempiere le proprie prestazioni conformemente al contratto.** Egli ha in particolare la facoltà di concedere alla Posta i diritti di utilizzo sull'hardware o l'hardware/software nella misura pattuita contrattualmente.
- 17.3 **Il fornitore di prestazioni si impegna a eliminare qualsiasi difetto che si verifichi a proprie spese ed entro un termine congruo.** All'occorrenza, per la durata dell'eliminazione del difetto fornisce alla Posta un'adeguata sostituzione per l'hardware o l'hardware/software.
- 17.4 **Se il fornitore di prestazioni non elimina il difetto entro un termine congruo e/o non fornisce alla Posta un'adeguata sostituzione nonostante sia necessaria, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio del fornitore di prestazioni o di recedere dal contratto.**

- 17.5 **Qualora dal difetto ne consegua un danno, il fornitore di prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento in conformità alla cifra 18.**

18. Responsabilità

- 18.1 **Le parti rispondono per tutti i danni che causano alla controparte, a meno che non provino di non avere nessuna colpa.** La responsabilità per danni alle persone è illimitata.
- 18.2 **Le parti rispondono del proprio comportamento, di quello del proprio personale ausiliario, di terzi coinvolti (ad es. subappaltatori, fornitori secondari).**

19. Manutenzione e aggiornamento

- 19.1 **Previo accordo il fornitore di prestazioni si fa carico della manutenzione dell'hardware e dell'aggiornamento del software che vanno oltre la garanzia.** A tal proposito si applicano le Condizioni generali della Posta per la manutenzione di hardware e l'aggiornamento di software (CG IT/D).

20. Inizio e durata

- 20.1 **Il contratto entra in vigore con la firma di ambedue le parti, salvo che il documento contrattuale non indichi un'altra decorrenza.** Se viene stipulato un contratto a tempo indeterminato, in mancanza di diversa pattuizione, il medesimo può essere disdetto per iscritto per la fine di un mese civile con un preavviso di tre mesi.
- 20.2 **È fatto salvo in qualsiasi momento il diritto alla disdetta con effetto immediato per motivi gravi.** Per motivi gravi si intendono in particolare:
- il verificarsi di eventi o situazioni che rendono inaccettabile il proseguimento del rapporto contrattuale per la parte recedente e in particolare la violazione grave o ripetuta degli obblighi contrattuali;
 - la pubblicazione ufficiale dell'apertura del fallimento o della moratoria concordataria per una delle parti.

21. Conseguenze della cessazione

- 21.1 **Alla cessazione del rapporto contrattuale il fornitore di prestazioni ritira l'hardware o l'hardware/software concesso in uso e in utilizzo.** Eventuali modalità per la riconsegna devono essere stabilite nel contratto.



21.2 Al momento della riconsegna l'hardware o l'hardware/software vengono sottoposti a un controllo congiunto. Qualora vi si rinunciasse per motivi straordinari, il fornitore di prestazioni è tenuto a denunciare per iscritto eventuali difetti che sono dimostrabilmente riconducibili a colpa della Posta. Se entro dieci giorni dalla riconsegna non viene denunciato alcun difetto, l'hardware o l'hardware/software si considera restituito nello stato corretto.

22. Cessione e costituzione in pegno

22.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore di prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

23. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

23.1 Le modifiche e le integrazioni del contratto necessitano della forma scritta.

23.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto prevalgono rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.

23.3 Qualora singole disposizioni del contratto risultino non valide o illecite, ciò non comprometterà la validità del contratto stesso. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

24. Diritto applicabile e foro competente

24.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci).

24.2 Il foro competente esclusivo è Berna.

La Posta Svizzera SA, giugno 2024